

NEWSLETTER

EDILIZIA CENTRO ITALIA



Notizie mensili per gli Artigiani dell'Edilizia

n. 5 del 16/12/2024



All'interno:

**COME DIVENTARE MASTRO
FORMATORE ARTIGIANO**

Pagina 1

CORRETTIVO CODICE APPALTI:

Pagine 2

**ESPOSIZIONE A SILICE
CRISTALLINA RESPIRABILE NEI
CANTIERI EDILI E DI
INGEGNERIA CIVILE**

Pagina 3

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE TRAMITE
CREDITI**

Pagina 4

**BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE DI
BILANCIO**

Pagina 5-6

**RENTI: OBBLIGHI PER I
PRODUTTORI DI RIFIUTI DA
DEMOLIZIONE**

Pagina 7

DIVENTARE MASTRO FORMATORE ARTIGIANO: ECCO COME FARE

Il Mastro Formatore Artigiano è una nuova figura introdotta nel rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato nel maggio 2022, esattamente con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell'imprenditore edile nella formazione professionalizzante e obbligatoria dei lavoratori, oltre che nella trasmissione di competenze. Si tratta di un giusto riconoscimento per quell'imprenditore artigiano edile che nella sua azienda privilegia la sicurezza e la formazione dei lavoratori, è attento all'innovazione tecnologica e dei materiali, punta a dare qualità, valore e competenze ai propri collaboratori con l'obiettivo di aumentarne la professionalità, consapevole della necessità di dare una visione nuova al settore, così importante e strategico per tutta l'economia.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MFA se in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'albo delle imprese artigiane da almeno 15 anni continuativi come imprenditore edile, oppure iscrizione all'albo delle Imprese artigiane da almeno 7 anni e mezzo e un diploma/laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente; essere datore di lavoro da almeno 3 anni; applicare il CCNL edilizia artigianato del 4 maggio 2022; avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3; possedere adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa; ovvero disporre di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30mila euro; essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; possedere il Durc di regolarità contributiva (Dol); essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge; essere in regola con la denuncia in Cassa Edile/ Edilcassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti; possedere gli attestati di frequenza ai corsi obbligatori sulla Sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc...), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.



CORRETTIVO CODICE APPALTI: ACCOLTE LE RICHIESTE DI CONFARTIGIANATO EDILIZIA

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei Contratti approvato lo scorso 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, alcune modifiche alla disciplina del subappalto, richieste da ANAEPA-Confartigianato Edilizia per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese edili agli appalti.

In particolare, la modifica al comma 20 dell’articolo 119 del Dlgs n. 36/2023 consente ai soli subappaltatori di utilizzare le certificazioni relative ai lavori eseguiti per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA. “Si tratta di un’ottima previsione che rafforza quanto già declinato nel precedente Codice con l’obiettivo valorizzare le micro e piccole imprese che effettivamente eseguono i lavori”, ha dichiarato il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Stefano Crestini commentando lo schema di decreto.

Il Presidente di ANAEPA valuta positivamente anche l’introduzione delle clausole di revisione dei prezzi anche per il subappalto e/o subfornitore, pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

“Anche questa è una nostra istanza, portata anche all’attenzione del Ministro Salvini nel corso dell’Assemblea di ANAEPA-Confartigianato dello scorso luglio”.

Giudizio in chiaroscuro, invece, per la modifica all’articolo 11 dell’attuale Codice dei Contratti, poiché ritenuta non totalmente risolutiva della criticità inerente alla previsione che impone alle Stazioni Appaltanti di indicare, in fase di gara, il contratto collettivo di riferimento.

“Sarebbe stato utile modificare l’articolo indicando al plurale il riferimento contrattuale poiché vige il principio di equivalenza delle tutele tra i contratti sottoscritti dalle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in edilizia equivale ai codici F15, F12 e F18”, conclude Crestini.



ESPOSIZIONE A SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE: PUBBLICATO L'OPUSCOLO INAIL/FORMEDIL

L'Inail, in collaborazione con FORMEDIL, ha pubblicato un utile opuscolo dal titolo "L'esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile", in cui vengono presentati i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell'edilizia e dell'ingegneria civile.

Il documento si propone come strumento di supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 28 comma 3-ter).

Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall'Inail in Italia dal 2000 a oggi relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali.

In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell'edilizia civile.

I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall'Inail con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione a silice cristallina.

Per assicurare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a silice, la valutazione iniziale dei rischi deve essere effettuata prima dell'avvio del cantiere e quindi i piani di sicurezza devono essere operativi prima che possano essere effettuate misurazioni dell'esposizione.

Fra i metodi e le possibili fonti di informazione che consentono una stima preliminare dell'esposizione, la norma UNI EN 689 elenca anche i risultati di misurazioni da processi di lavoro simili (banche dati, letteratura), il confronto con altri luoghi di lavoro, nella stessa impresa o in altre imprese, e la modellazione dell'esposizione.

Successivamente all'apertura del cantiere, la valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza potranno essere aggiornati effettuando anche specifiche misurazioni dell'esposizione.

<https://www.formedil.it/files/EsposizioneSiliceCristallinaRespirabile.pdf>



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI

ART. 27 DEL D.LGS. N. 81/2008

Sintesi del documento sulla "patente a crediti" (art. 27 D.Lgs. n. 81/2008):

1. Obbligo di patente a crediti:

- Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti (esclusi fornitori o prestazioni di natura intellettuale).
- La patente parte con 30 crediti, elevabili a 100. Operare con meno di 15 crediti è vietato.

2. Eccezioni:

- Durante il rilascio della patente è consentito operare (salvo comunicazione dell'Ispektorato).
- In caso di decurtazione dei crediti sotto i 15 durante lavori già iniziati, è possibile completare il progetto se oltre il 30% del contratto è stato eseguito.

3. Regime sanzionatorio:

- Chi opera senza patente o con meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione del 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 euro).
- La sanzione è calcolata sul valore del singolo contratto o, in mancanza, sulla soglia minima di 6.000 euro.

4. Provvedimenti interdittivi:

- Esclusione dai lavori pubblici per sei mesi per violazioni gravi.
- Informazione obbligatoria all'ANAC e al Ministero delle infrastrutture per provvedimenti di interdizione.

5. Verifiche obbligatorie del committente:

- Il committente deve verificare il possesso della patente o documenti equivalenti per imprese e lavoratori autonomi.
- Mancata verifica comporta sanzioni amministrative (711,92-2.562,91 euro).

6. Verifiche obbligatorie del committente:

- Il committente deve verificare il possesso della patente o documenti equivalenti per imprese e lavoratori autonomi.
- Mancata verifica comporta sanzioni amministrative (711,92-2.562,91 euro).

7. Sospensione e revoca della patente:

- Possibili provvedimenti di sospensione o revoca della patente per violazioni.
- È prevista l'introduzione di moduli informatizzati per la gestione di tali provvedimenti.

8. Impiego dei fondi:

Le somme raccolte dalle sanzioni finanziano i sistemi informatici per rilascio e aggiornamento delle patenti.

9. Periodo transitorio:

Fino al 31 ottobre 2024, possibile operare in cantiere con autocertificazione trasmessa via PEC.

Il documento sottolinea l'importanza del rispetto della normativa, le implicazioni sanzionatorie e la necessità di adeguamento per garantire la sicurezza nei cantieri.



BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE DI BILANCIO: LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Il disegno di legge di Bilancio 2025 è alla Camere per il primo giro di approvazione. Parecchi sono gli emendamenti che riguardano i bonus edilizi per il prossimo anno.

Siamo ancora agli albori e dopo la presentazione da parte del Governo dello scorso 23 ottobre, il disegno di legge di Bilancio 2025 è approdato alla Camera dei Deputati per il primo giro di approvazione.

È certamente prematuro basare qualsiasi progetto futuro su un testo che sarà profondamente modificato prima della sua pubblicazione in Gazzetta.

Ciò che rimane certa è la volontà dell'esecutivo di non puntare sul comparto delle costruzioni che negli ultimi anni ha potuto contare sui diversi bonus edilizi ormai in scadenza.

Bonus edilizi: lo stato dell'arte

Al momento, infatti, i principali bonus per la ristrutturazione edilizia sono i seguenti:

- bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986), che prevede una detrazione del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e che, al momento, non ha alcuna scadenza temporale ma ha l'aliquota diminuita al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033);
- bonus casa (art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013), che eleva al 50% con limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare il precedente bonus ristrutturazioni edilizie, ma che scade il 31 dicembre 2024;
- sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013), che prevede una detrazione variabile dal 50 all'85% con limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, che scade il 31 dicembre 2024;
- il bonus mobili (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), che prevede unicamente per il 2024 una detrazione del 50% con limite di spesa di 5.000 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (che accedono al bonus ristrutturazioni o al bonus casa);
- ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013), che prevede una detrazione variabile dal 50 al 65% con diversi limiti di spesa, per gli interventi di efficienza energetica, con scadenza al 31 dicembre 2024;
- bonus barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020), che prevede una detrazione del 75% riservata unicamente all'eliminazione delle barriere architettoniche verticali ovvero quelle aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con scadenza 31 dicembre 2025;
- superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) che prevede una detrazione del 70% per l'anno 2024 e 65% per l'anno 2025 con limiti di spesa variabili, per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Cosa prevede la bozza di Legge di Bilancio

Queste residue possibilità (e qualsiasi forma di pianificazione per il futuro) si scontrano, però, con l'attuale bozza di Legge di Bilancio per il 2025, all'interno della quale il Governo ha inserito alcune importanti modifiche al vaglio del Parlamento italiano.

Cominciamo subito rilevando che l'attuale bozza non prevede nulla per il bonus barriere architettoniche 75% che nel suo ultimo anno di utilizzo rimarrà immutato nell'aliquota e con limite di spesa pari a:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni edilizie e il sismabonus, il Governo ha deciso di innalzare il limite di spesa a 96.000 euro per il triennio 2025-2027 ma con aliquote differenti. In particolare, l'aliquota del 36% rimarrà per il 2025 mentre nel 2026-2027 diminuirà al 30%. Se, però, le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta:

- al 50% per le spese sostenute nell'anno 2025;
- al 36% spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
-

Resterà da capire se saranno previste delle particolarità temporali per l'utilizzo del sismabonus-acquisti al 50% (art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013) relativamente alla condizione di "abitazione principale" (evidentemente incompatibile).

Stessa sorte per l'ecobonus che potrà essere utilizzato al 36% nel 2025 e 30% nel 2026-2027, con aumento rispettivamente al 50% e al 36% se le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il bonus mobili viene confermato alle stesse condizioni del 2024 anche per il 2025. Quindi, detrazione al 50% e limite di spesa a 5.000 euro.



BONUS

BONUS EDILIZI 2025 E LEGGE DI BILANCIO: LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Più complessa è la situazione relativa al superbonus sul quale il Governo, nonostante gli scarsi numeri degli ultimi mesi, ha deciso di operare una nuova sforbiciata. In particolare, nel 2025 i soggetti rimasti potranno utilizzare il superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:

- presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Condizioni che saranno necessariamente modificate dal Parlamento in considerazione della palese incostituzionalità di una disposizione che sarà contenuta in una norma che verosimilmente approderà in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2024.

Relativamente al blocco della cessione del credito che ha coinvolto e sconvolto soprattutto gli interventi avviati a cavallo tra il 2022 e il 2023, segnaliamo il possibile inserimento del comma 8-sexies all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 mediante il quale sarà data possibilità ai contribuenti di ripartire (con opzione irrevocabile) il superbonus in 10 anni. Di seguito il testo del nuovo comma 8-sexies.

“Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024”.

Conclusioni

Concludiamo questo approfondimento con le parole contenute nella proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico in VIII Commissione alla Camera.

“Un altro taglio drastico è quello alle agevolazioni ordinarie per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica delle abitazioni (dall'attuale livello del 50 per cento per le ristrutturazioni e 65 per cento per l'efficienza energetica al 36 per cento per la prima casa e al 30 per cento per le altre abitazioni previsto nel 2026), che penalizzerà tantissime piccole imprese del settore dell'edilizia e spingerà nuovamente verso il nero e il sommerso.

Nonostante il tentativo di limitare parzialmente le prospettive di una riduzione complessiva dei bonus al 36 per cento, le previsioni inserite nel disegno di legge di bilancio ad oggi appaiono assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze di salvaguardare le politiche di riqualificazione del parco immobiliare, anche in vista dell'attuazione della direttiva europea «Case green».

Occorrerebbe invece un riordino del sistema delle detrazioni fiscali attraverso un approccio più organico, volto in particolare a dare stabilità al mercato sia rispetto all'orizzonte temporale dei benefici fiscali, sia rispetto ai criteri che devono presiedere ai benefici stessi”.



RENTRI: ENTRA GRADUALMENTE IN VIGORE IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

GLI OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Il RENTRI, lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, introduce un modello di **gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti** già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'**emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico**.

Premesso che, per i produttori iniziali di rifiuti, le attività del RENTRI potranno essere delegate alle associazioni di categoria come Confartigianato, di seguito un riepilogo degli adempimenti e delle tempistiche.

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI



OBBLIGHI PER LE DITTE PRODUTTRICI DI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E SCAVO

A decorrere dal **13 febbraio 2025** dovranno:

- Emettere il FIR con il nuovo modello in formato cartaceo, con vidimazione digitale e compilazione mediante sistemi gestionali oppure manualmente, tramite i servizi resi disponibili dal RENTRI. In entrambi i casi è richiesta una registrazione al RENTRI.
- Ricevere la copia del FIR, compilata in tutte le parti, con il nuovo modello in formato cartaceo, mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, oppure tramite i servizi resi disponibili dal RENTRI.
- Per i soli rifiuti pericolosi: tenere il registro secondo il nuovo modello, anche delegando le organizzazioni di categoria o loro società di servizi.

Dalla data di iscrizione al RENTRI:

- Per i soli rifiuti pericolosi: tenere il registro secondo il nuovo modello in formato digitale, mediante i servizi resi disponibili dal RENTRI, oppure tramite sistema gestionale, anche delegando le organizzazioni di categoria o loro società di servizi.

A decorrere dal **13 febbraio 2026**:

- Per i rifiuti pericolosi: emettere il FIR con il nuovo modello in formato digitale con vidimazione digitale e compilazione tramite sistema gestionale oppure tramite i servizi resi disponibili dal RENTRI.
- Ricevere la copia del FIR, compilata in tutte le sue parti, prodotta con il nuovo modello in formato digitale, tramite i servizi resi disponibili dal RENTRI.
- Per i rifiuti non pericolosi: continuare ad emettere il FIR cartaceo con vidimazione digitale.

CONTATTA LA SEDE CONFARTIGIANATO PIÙ VICINA A TE PER SAPERNE DI PIÙ E PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE AL RENTRI